

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 160

presentata dal Consigliere regionale
CANU - AGUS - COCCO - MATTA - PILURZU -PIZZUTO -CASULA - FUNDONI - SERRA - LOI -
SOLINAS Antonio - SAU - FRAU - CAU - PIANO - DERIU - CORRIAS - PORCU

il 26 novembre 2025

Disposizioni per la determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) ha istituito la differenza tra farmacie urbane e rurali. Le prime sono locate in centri in comuni o centri abitati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le altre sono invece ubicate in località con meno di 5.000 abitanti.

È chiara l'importanza del servizio che è erogato in centri dove molte volte le farmacie diventano l'unico presidio medico presente nel territorio fornendo un'assistenza in prima linea per i pazienti. In Sardegna sono presenti 264 farmacie rurali di cui ben 119 in centri con meno di 1000 abitanti.

Le farmacie rurali in Sardegna presentano difficoltà come scarsa redditività, dovuta anche alle piccole dimensioni dei centri abitati, pressione sul sistema sanitario nazionale che le rende presidi ancora più essenziali ma non sempre supportati adeguatamente, e la competizione con la grande distribuzione, unita alla difficoltà nel trovare farmacisti disposti a lavorare in aree rurali e a ritmi sostenuti. La legge regionale 27 aprile 1984, n. 12 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico) regola, all'articolo 8, l'indennità di residenza prevista dalla legge nazionale n. 221 del 1968. Si tratta di un intervento datato nel tempo che necessita di una sua completa rivisitazione che tenga conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi trent'anni. Il mutato tenore di vita, il crescente problema dello spopolamento delle zone interne, impone una riscrittura dello stesso articolo che possa dare nuova linfa e sostegno all'importante funzione svolta dalle farmacie rurali nel nostro territorio.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 1984

1. L'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico) è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Indennità di residenza)

1. Le funzioni amministrative concernenti le provvidenze economiche previste dalla legge n. 221 del 1968, sono di competenza dell'Assessorato regionale competente in materia di igiene e sanità e sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. Gli adempimenti riguardanti la quantificazione e l'erogazione dell'indennità di residenza riconosciute alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 221 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni, sono demandati alla Commissione regionale farmacie, prevista dall'articolo 10.

2. A decorrere dall'anno 2026, la competente Commissione regionale provvede ad erogare ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge n. 221 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:

a) euro 6.000 annui, da versare mensilmente entro il giorno sedici di ogni mese per una quota pari a euro 500, per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a cinquecento abitanti;

b) euro 3.000 annui, da versare mensilmente entro il giorno sedici di ogni mese per una quota pari a euro 250, per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da cinquecentouno abitanti e fino a mille abitanti;

c) euro 1.200 annui, da versare mensilmente entro il giorno sedici di ogni mese per una quota pari a euro 100, per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da mille abitanti e fino a millecinquecento abitanti.

3. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

4. L'indennità di residenza viene rivalutata annualmente in base al tasso di inflazione ufficiale

rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativo all'anno precedente.

5. L'indennità di residenza è subordinata alla presentazione di una domanda all'Assessorato regionale competente in materia di igiene e sanità entro il 31 marzo di ogni anno, e deve essere corredata di un certificato dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio attestante il regolare funzionamento ed il puntuale rispetto dell'orario e dei turni di apertura al pubblico durante il periodo per il quale viene richiesta l'indennità."

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 1.000.000 annui, si provvede a valere sul bilancio regionale in conto della missione 20, programma 03, titolo 1.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).